

Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo Povertà delle varie annualità).

La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione del Fondo e del PON.

20A00100

DECRETO 11 dicembre 2019.

**Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;


Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio 2019, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;



Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 19 settembre 2019, da ENPAIA con nota del 2 ottobre 2019, da ABI con nota del 3 ottobre 2019, da UGL con nota del 3 ottobre 2019, da CONFETRA con nota del 4 ottobre 2019, da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e C.L.A.A.I., con nota del 7 ottobre 2019, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 27 settembre 2019;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, svoltasi il 23 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Retribuzioni convenzionali*

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Fasce di retribuzione*

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

*Frazionabilità delle retribuzioni*

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

*Trattamento di disoccupazione  
per i lavoratori rimpatriati*


Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2019

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CATALFO


*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI




## TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2020

## OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2020


SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.030,44	2.030,44
		II	2.030,45	2.149,66	2.149,66
		III	2.149,67	2.268,87	2.268,87
		IV	2.268,88	in poi	2.388,05
	Impiegati	I		2.388,05	2.388,05
		II	2.388,06	2.837,96	2.837,96
		III	2.837,97	3.287,91	3.287,91
		IV	3.287,92	3.737,84	3.737,84
		V	3.737,85	in poi	4.187,75
Industria edile	Operai	Operai			2.030,45
		Operai specializzati			2.232,59
		Operai 4° livello			2.388,05
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.388,05
		Impiegati di concetto			2.749,30
		Impiegati direttivi di VI livello			3.402,54
		Impiegati direttivi di VII livello			3.909,79
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.030,44	2.030,44
		II	2.030,45	2.149,66	2.149,66
		III	2.149,67	2.268,87	2.268,87
		IV	2.268,88	in poi	2.388,05
	Impiegati	I		2.388,05	2.388,05
		II	2.388,06	2.837,98	2.837,98
		III	2.837,99	3.287,91	3.287,91
		IV	3.287,92	3.737,84	3.737,84
		V	3.737,85	in poi	4.187,75
Credito	Seconda area professionale				2.540,62
	Terza area professionale	I livello			2.634,69
		II livello			2.976,17
		III livello			3.317,66
		IV livello			3.591,49



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.358,55
		Impiegati d'ordine			2.576,78
		Impiegati di concetto			2.806,80
		Vice capi ufficio			3.014,72
		Capi ufficio			3.314,06
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.589,32
		Impiegati di concetto (II livello)			2.430,80
		Impiegati di concetto (III livello)			2.239,37
		Personale d'ordine (IV livello)			2.160,20
		Altro personale (V livello)			2.086,48
		Altro personale (VI livello)			1.557,11
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.608,22
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.297,82
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.092,12
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.576,04
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.475,04
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.765,76
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.626,44
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.505,53
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.434,01
		Operai specializzati super			1.636,74
		Operai specializzati			1.568,90




SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.474,53
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.887,04
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.362,72
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.196,10
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.625,45
		Operai generici			2.418,99
		Generici cinematografici			2.304,00
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.548,78
		Impiegati con funzioni direttive			2.289,24
		Impiegati di concetto			2.082,07
		Impiegati d'ordine			1.883,01
		Operai specializzati			2.029,72
		Operai			1.781,47
		Professori d'orchestra			2.418,99
		Artisti del coro			1.827,71
		Tersicorei			2.168,36
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.803,38
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.405,74
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.059,95
		Operai			1.899,97




## QUADRI VALORI 2020

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.187,75	4.187,75
		II	4.187,76	4.983,63	4.983,63
		III	4.983,64	5.779,52	5.779,52
		IV	5.779,53	6.575,41	6.575,41
		V	6.575,42	7.371,31	7.371,31
		VI	7.371,32	in poi	8.167,12
Industria edile		I		4.187,75	4.187,75
		II	4.187,76	4.511,79	4.511,79
		III	4.511,80	4.835,83	4.835,83
		IV	4.835,84	5.159,88	5.159,88
		V	5.159,89	in poi	5.483,88
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.187,75	4.187,75
		II	4.187,76	4.983,62	4.983,62
		III	4.983,63	5.779,50	5.779,50
		IV	5.779,51	6.575,37	6.575,37
		V	6.575,38	7.371,23	7.371,23
		VI	7.371,24	in poi	8.167,09
Credito		I livello			3.389,65
		II livello			3.604,59
		III livello			4.071,44
		IV livello			4.853,50
Agricoltura		Unica			3.032,51
Assicurazioni		I		3.468,90	3.468,90
		II	3.468,91	3.828,32	3.828,32
		III	3.828,33	in poi	4.187,73
Commercio		I		2.518,55	2.518,55
		II	2.518,56	3.169,57	3.169,57
		III	3.169,58	in poi	3.820,55
Trasporto aereo		I	Fino a	4.327,80	4.327,80
		II	4.327,81	4.997,63	4.997,63
		III	4.997,64	in poi	5.667,44



DIRIGENTI - VALORI 2020					
SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,45	7.373,45
		III	7.373,46	8.519,94	8.519,94
		IV	8.519,95	9.666,45	9.666,45
		V	9.666,46	10.812,93	10.812,93
		VI	10.812,94	11.959,07	11.959,07
		VII	11.959,08	13.105,58	13.105,58
		VIII	13.105,59	14.252,07	14.252,07
		IX	14.252,08	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.545,34
Industria edile		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,54	7.373,54
		III	7.373,55	8.520,01	8.520,01
		IV	8.520,02	9.666,48	9.666,48
		V	9.666,49	10.812,99	10.812,99
		VI	10.813,00	11.959,47	11.959,47
		VII	11.959,48	13.105,96	13.105,96
		VIII	13.105,97	14.252,45	14.252,45
		IX	14.252,46	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.545,34
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,54	7.373,54
		III	7.373,55	8.520,01	8.520,01
		IV	8.520,02	9.666,48	9.666,48
		V	9.666,49	10.812,99	10.812,99
		VI	10.813,00	11.959,47	11.959,47
		VII	11.959,48	13.105,96	13.105,96
		VIII	13.105,97	14.252,45	14.252,45
		IX	14.252,46	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.545,34



SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.445,45	7.445,45
		III	7.445,46	8.663,88	8.663,88
		IV	8.663,89	9.882,31	9.882,31
		V	9.882,32	11.100,72	11.100,72
		VI	11.100,73	12.319,15	12.319,15
		VII	12.319,16	in poi	13.537,57
Agricoltura		Unica			4.074,20
Assicurazioni		I		6.125,29	6.125,29
		II	6.125,30	7.924,38	7.924,38
		III	7.924,39	9.700,28	9.700,28
		IV	9.700,29	11.464,61	11.464,61
		V	11.464,62	in poi	13.228,93
Commercio		I		5.822,29	5.822,29
		II	5.822,30	7.524,65	7.524,65
		III	7.524,66	9.197,54	9.197,54
		IV	9.197,55	in poi	10.870,43
Trasporto aereo		I		6.437,88	6.437,88
		II	6.437,89	8.975,69	8.975,69
		III	8.975,70	11.513,49	11.513,49
		IV	11.513,50	13.993,34	13.993,34
		V	13.993,35	in poi	16.357,24

## GIORNALISTI - VALORI 2020

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.944,46	3.944,46
	II	3.944,47	5.341,84	5.341,84
	III	5.341,85	6.739,22	6.739,22
	IV	6.739,23	8.136,59	8.136,59
	V	8.136,60	in poi	9.533,98

20A00101

